



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SERVIZIO SEGRETERIA – AA.GG.

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI O VANTAGGI ECONOMICI DI
CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 9.10.2018)

PREMESSA

Con il presente Regolamento il Comune di Castello di Cisterna intende disciplinare la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di tipo socio-economico a persone fisiche, nell'esercizio della propria autonomia, nel rispetto di quanto dettato dagli artt. n. 2, 3, 31, 34, 38, 117, 118 della Costituzione della Repubblica Italiana ed in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la determinazione dei criteri generali dell'assistenza economica.

Le norme del Regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della L.R. n. 11 del 23 ottobre 2007: "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328" che prevedono l'intervento della Repubblica e degli Enti preposti per prevenire, eliminare o ridurre, tra l'altro, le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Le prestazioni di sostegno economico sono inserite nella rete di interventi e servizi alla persona in ambito sociale quali unità di offerta sociale a favore dei cittadini.

Le situazioni di bisogno sono fenomeni complessi e multidimensionali per cui il sostegno economico non può essere considerato un intervento fine a se stesso ma deve essere strettamente integrato con l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali, istituzionali, informali presenti, al fine di affrontare i bisogni in tutti i loro aspetti e realizzare progetti di rete.

Ai fini dell'erogazione dei contributi disciplinati dal presente regolamento si tiene conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) determinato in base al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE)*", in cui è previsto che l'accesso alle prestazioni sociali agevolate sia subordinato alla comunicazione del valore ISEE da parte dei richiedenti.

La concessione di contributi economici da parte del Comune non è cumulabile con altri benefici economici concessi, a qualsiasi titolo, da altri Enti o dallo stesso Comune. Il richiedente ha facoltà di opzione, salvo casi eccezionali documentati con relativa relazione dell'Assistente Sociale.

Ai soli fini del presente regolamento si definiscono:

- **Contributi:** gli interventi economici di carattere socio-assistenziale di tipo temporaneo o straordinario una tantum nei confronti di persone o nuclei familiari in condizione di bisogno;
- **Vantaggi economici:** erogazione di un servizio gratuito o a tariffa agevolata a persone fisiche in stato di bisogno, se previsti dal Comune;

FINALITA' E METODOLOGIE

Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio o la marginalità generati da insufficienza di reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti e hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare. Essi si pongono nell'alveo dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 328/2000.

I contributi erogati dal presente regolamento vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il PEG, approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

La metodologia adottata dal Servizio Sociale comunale per l'utilizzo dell'erogazione del contributo economico, parziale strumento di contrasto alle situazioni di bisogno, fa riferimento ai seguenti principi:

- **Prevenzione:** intervenire sul disagio prima che questo si manifesti in maniera conclamata, si tramuti in esclusione, situazione dalla quale è poi difficile riemergere;

- Integrazione: coordinare, promuovere e attivare sinergie integrando l'erogazione economica con altre azioni di carattere sociale;
- Promozione e attivazione delle risorse individuali: il cittadino deve essere informato, sollecitato ed aiutato ad attivare tutti gli strumenti in suo possesso utili a promuovere e migliorare la sua posizione;
- Economicità: impedire sovrapposizioni di competenza e frammentarietà nelle risposte al bisogno espresso;
- Uniformità ed equità: di trattamento dei cittadini e di valutazione della condizione di bisogno.

OGGETTO

Il presente regolamento si limita a disciplinare gli interventi riguardanti la concessione di contributi o vantaggi economici, nel rispetto dell' art. 12 della legge 241/2000 s.m.i. e dell' art. 22 della legge n. 328/2000, a persone singole o nuclei familiari in stato di bisogno, che non rientrano nei servizi erogati all' interno del Piano Sociale di Zona definito dall' Ambito NA22 di cui fa parte il Comune di Castello di Cisterna che restano disciplinati da appositi atti e regolamenti di Ambito.

DESTINATARI

Possono accedere alla domanda per prestazioni economiche disciplinate dal presente regolamento, in ordine di priorità:

- Persone singole o nuclei familiari residenti nel Comune di Castello di Cisterna da almeno sei mesi, i quali si trovano in grave situazione di disagio socio-economico;
- Stranieri e apolidi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;
- I soggetti domiciliati o di passaggio nel Comune di Castello di Cisterna bisognosi di interventi urgenti ed inderogabili e di tutela nel caso di minori

Nell' ultimo caso sarà cura del Servizio Sociale prendere gli opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l' eventuale intervento con possibilità di rivalsa sul Comune di residenza dello stesso.

REQUISITI DI ACCESSO

Le richieste di assistenza economica devono essere presentate per iscritto su apposito modulo fornito dall' ufficio Servizi Sociali e possono essere presentate in qualsiasi momento dell' anno. Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento i soggetti in stato di bisogno, tenuto conto delle seguenti condizioni:

- **Certificazione ISE/ISEE**, relativo alla situazione reddituale dell'anno precedente, inferiore al minimo vitale calcolato tenendo conto della pensione minima INPS, fatte salve le situazioni di emergenza o comunque relative alla richiesta di intervento dirette a soggetti fragili per le quali si potrà prescindere dall' indicatore ISEE solo attraverso una relazione dell' assistente sociale.
Per minimo vitale si intende la soglia economica al di sotto della quale il nucleo familiare non dispone delle risorse necessarie al soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
- **Inesistenza di parenti tenuti agli alimenti** che, di fatto, provvedono a garantire il minimo vitale; il responsabile del procedimento ha la facoltà di convocare gli obbligati agli alimenti, quando sono in condizione di provvedervi, nel caso in cui si rifiutino o ritardino il proprio intervento ed informarli dei rispettivi obblighi di legge, nonché richiedere, al soggetto interessato all' intervento, di attivare la procedura per l' esecuzione coattiva dell' obbligo tramite gli organi competenti. Nelle more della procedura predetta, l' intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con obbligo di rivalsa sull' eredità/beni dei soggetti obbligati.

- **Situazione occupazionale precaria o inesistente;**
- **Condizioni sociali o familiari precarie;**
- **Richieste non ripetute ed abituarie**
- **Sussistenza di uno stato di bisogno accertato dal Servizio Sociale**
- **Non risultare proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, con esclusione del diritto d'uso e di abitazione, ad eccezione della casa di abitazione;**
- **Patrimonio mobiliare non superiore a €6.000.**

PROCEDURA PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO O VANTAGGIO ECONOMICO

Per richiedere l'attribuzione di un contributo o vantaggio economico l'interessato, o suo avente titolo, presenta apposita istanza scritta protocollata utilizzando la modulistica appositamente prevista, allegando il modello ISE/ISEE in corso di validità e la documentazione probatoria utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno nonché fonti di reddito non dichiarabili ma che concorrono al benessere della persona e/o del suo nucleo familiare.

Successivamente alla presentazione dell'istanza il richiedente verrà contattato dal Servizio Sociale competente per un colloquio volto ad una valutazione socio-economica.

Ad integrazione dell'istanza, attraverso processo d'acquisizione d'ufficio, saranno svolte le verifiche documentali relative alla residenza, alla composizione del nucleo familiare dei richiedenti, alla situazione patrimoniale e così via.

Il richiedente dovrà essere informato delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, al fine di conseguire i benefici previsti dal presente regolamento.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO ECONOMICO

Annualmente la Giunta Comunale stabilisce gli importi minimi e massimi del sostegno economico per ogni tipologia di intervento, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Le forme di intervento economico si articolano in:

- Contributo temporaneo;
- Contributo straordinario una tantum;
- Vantaggio economico.

• **CONTRIBUTO TEMPORANEO**

Possono usufruire dell'assistenza economica temporanea, sulla base delle disponibilità di bilancio, i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- Nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio, purchè non usufruiscano già di altri benefici economici concessi, a qualsiasi titolo, da altri Enti o dallo stesso Comune;
- Persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità purchè non usufruiscano già di altri benefici economici concessi, a qualsiasi titolo, da altri Enti o dallo stesso Comune.

Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale.

L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di 6 mesi.

- **CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM**

Possono fruire dell'assistenza economica straordinaria, sulla base delle disponibilità di bilancio, previa verifica della condizione economica dei familiari tenuti agli alimenti, i cittadini che si trovino in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche.

L'assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum e viene concessa per rispondere a situazioni di carattere urgente e contingente, inerenti a necessità primarie, requisiti che devono essere esplicitati e, per quanto possibili, documentati.

Il contributo ha carattere di eccezionalità e viene erogato una tantum durante l'anno a seguito di valutazione dell'Assistente Sociale.

Il contributo viene concesso di regola per spese riguardanti: cumulo di bollette utenze non pagate, spese per onoranze funebri, trasporto e soggiorno fuori comune per visite specialistiche presso strutture sanitarie, assistenziali, nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, altre spese riguardanti il soddisfacimento di bisogni fondamentali.

Tra i contributi straordinari sono previsti anche contributi per indigenti di passaggio finalizzati a consentire il raggiungimento del luogo di residenza da parte dell'interessato e dunque di importo pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe per il viaggio e, in base alla durata dello stesso, al costo di uno o due pasti.

Tali contributi sono svincolati dalla valutazione reddituale del richiedente, in deroga alle disposizioni di cui al presente regolamento, e sono erogati esclusivamente a persone non residenti nel territorio del Comune di Castello di Cisterna.

- **VANTAGGI ECONOMICI**

Gli eventuali vantaggi economici potranno consistere nell'esonero dal pagamento di servizi erogati dal Comune (mensa, trasporto scolastico, ecc.).

AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

L'Assistente sociale referente del caso è responsabile del procedimento.

Nella relazione, che deve descrivere la situazione dell'utente e le motivazioni dell'intervento deve stabilire l'ammissibilità al contributo, l'ammontare dello stesso, la tipologia e le modalità di erogazione.

L'approvazione del contributo avviene con determinazione del Responsabile del servizio a seguito di valutazione della rispondenza tra le richieste di assistenza economica e le risorse finanziarie assegnate con il PEG, nei tempi previsti dal presente regolamento.

Sia l'ammissione che il diniego devono essere comunicati al richiedente, motivando l'eventuale diniego.

La pubblicazione sul sito del provvedimento di concessione del contributo deve avvenire in forma anonima e comunque nel rispetto della privacy.

INTERRUZIONE DEL CONTRIBUTO E DEL VANTAGGIO ECONOMICO

Qualora a seguito dell'erogazione del contributo o del vantaggio economico vengano accertati, con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all'assistito non dichiarati e non verificati nella fase istruttoria, l'erogazione del contributo economico sarà immediatamente interrotta per una nuova verifica e valutazione della situazione economica del richiedente, nelle modalità previste dal presente regolamento.

L'ufficio Servizi Sociali si riserva di interrompere qualsiasi erogazione, qualora a seguito di verifiche, si rilevi la sopraggiunta mancanza di requisiti.

CONTROLLI

L'ufficio servizi Sociali, con l'ausilio del personale amministrativo nonché del Ministero delle Finanze, provvederà ad effettuare i necessari controlli sulle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti al fine di valutare il reale tenore di vita e quindi l'effettiva necessità del contributo richiesto.

RIVALSA PER LA CONTRIBUZIONE DELL' INTERESSATO E DEGLI OBBLIGATI

Il richiedente per accedere al contributo deve dimostrare di aver richiesto ai propri familiari obbligati per legge, ai sensi degli artt. 433 e 438 c.c., gli alimenti per far fronte alla propria situazione di difficoltà economica.

Pertanto insieme alla richiesta di contributo il richiedente dovrà presentare idonea dichiarazione dei tenuti per legge attestante l'impegno a partecipare alle spese secondo le rispettive possibilità economiche.

Qualora i parenti tenuti per legge agli alimenti, seppure in condizioni di capacità economica si rifiutassero di adempiere ai propri obblighi, il Servizio competente procederà comunque all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute in adesione ai principi di sicurezza sociale espressi dal DPR 616/77.

DECORRENZA E RINVII NORMATIVI

Il presente Regolamento entrerà in vigore una volta espletate le formalità di pubblicazione previste dalla legge.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme nazionali e regionali in materia nonché ad altri regolamenti comunali.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si considerano abrogate tutte le precedenti disposizioni che disciplinano la materia e, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/10/2008.